

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 275/2021

del 24 settembre 2021

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2024/479]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) ⁽¹⁾, quale rettificata in GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e in GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36.
- (2) La direttiva (UE) 2018/1972 abroga le direttive 2002/19/CE ⁽²⁾, 2002/20/CE ⁽³⁾, 2002/21/CE ⁽⁴⁾ e 2002/22/CE ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono state integrate nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunte.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 5c_{zr} (Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

"5c_{zs}. **32018 L 1972:** Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36), quale rettificata in GU L 334 del 27.12.2019, pag. 164, e in GU L 419 dell'11.12.2020, pag. 36.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) i riferimenti al diritto dell'Unione, compresi i riferimenti al TFUE e alle sue disposizioni, si intendono fatti all'accordo SEE;
- b) all'articolo 28, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Dopo aver consultato le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità di vigilanza EFTA può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare decisioni di cui gli Stati EFTA interessati siano destinatari.

Se l'Autorità di vigilanza EFTA o la Commissione intendono adottare una decisione su un problema o una controversia che interessano sia uno Stato EFTA che uno Stato membro dell'UE, esse cooperano al fine di concordare decisioni volte a risolvere le interferenze transfrontaliere dannose. L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione tengono quindi nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio". L'articolo 109 dell'accordo SEE si applica mutatis mutandis.";

- c) all'articolo 31, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché le parole "dell'articolo 267 TFUE" leggesi "dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";

⁽¹⁾ GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

